



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 27 del 21/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA DI FIL S.R.L COMPENSI LEGALI E SPESE DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA N.1951/18 EMESSA SUL RICORSO PROPOSTO DALLA DI FIL S.R.L C/ COMUNE DI RAGUSA E IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione a favore della Impresa Di.Fil. s.r.l compensi legali e spese di cui alla sentenza del TAR di Catania n.1951/18 emessa sul ricorso proposto dalla Di.Fil.s.r.l c/Comune di Ragusa e Impresa Capobianco Giuseppe.

Si premette che con ricorso notificato il 26.01.2018, prot. 10502, l'Impresa DiFil s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore Daniele Filesi, proponeva ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania- contro il Comune di Ragusa per ottenere l'annullamento della nota prot. 134229 del 14 dicembre 2017, con la quale il dirigente di Settore V° ed il RUP hanno ritenuto non anomala l'offerta prodotta dall'impresa Capobianco Giuseppe nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori, a misura, di “rifacimento della pavimentazione stradale dell'area artigianale di Ragusa”, nonché per ottenere l'annullamento della determina n. 158 del 18 dicembre 2017 di aggiudicazione definitiva nei confronti della impresa Capobianco Giuseppe con il conseguimento dell'aggiudicazione in favore dell'Impresa Di Fil s.r.l, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata aggiudicazione , sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

L'impresa riteneva l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Capobianco Giuseppe illegittima e viziata da eccesso di potere per violazione di articoli di legge.

Con sentenza del 15.10.18 n. 1951, il Tribunale Amministrativo Regionale ha

accolto il ricorso proposto dalla Di.Fil s.r.l e condannato l'Ente a rifondere alla impresa le spese di giudizio per € 2.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.

Con nota del 17.01.19, prot. 7444, l' avvocato Benedetta Caruso , studio legale Caruso ed Associati, ha chiesto il pagamento delle spese legali dovute alla sua assistita, Impresa Di Fil s.r.l, di cui alla sentenza di cui sopra per un importo complessivo di € 7.647,80 così distinto:

Onorari	€ 2.500,00
Spese generali	€ 375,00
Cassa Avvocati	€ 115,00
IVA	€ 657,80
C. U.	€ 4.000,00 ;

Per quanto sopra occorre procedere alla liquidazione in favore dell'Impresa Di.Fil. s.r.l della somma complessiva di € 7.647,80 per le motivazioni di cui sopra mediante bonifico bancario(si allega codice IBAN).

Vista la nota dell'avvocato dell'avvocato Caruso Benedetta, che si allega.

Visto l'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 esercizio provvisorio;

Dato atto che la spesa di cui sopra non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge;

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002 bil. 2019 si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del compenso dovuto .

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28/18 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e del Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G., sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare in favore dell'Impresa Di. Fil. s.r.l, nel bilancio esercizio provvisorio 2019- P.E.G. 2019 al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002, dove esiste l'occorrenda disponibilità, la somma complessiva di € 7.647,80 Scadenza impegno anno 2019.
2. Di liquidare in favore dell'Impresa Di.Fil. s.r.l per le causali di cui in narrativa, la somma complessiva di € 7.647,80.(si allega codice IBAN)
- 3, Di dare atto che operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall' art. 163 del D.lgs 267/2000 (T.U.) e, specificatamente in quelle regolate dalla legge , non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.
- 5.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Si allega: Nota avv. Caruso – IBAN -sentenza – quietanza versamento C.U.

Ragusa, 21/02/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale